



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 165 del 29/09/2026**

Oggetto: Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n.1991/2025 pubbl. il 29/04/2025 nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori R.G.L. 1901/22 promosso dal dipendente F. G., e conseguente esecuzione del relativo giudicato.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 4576 del 19.08.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 23/02/2023 il dipendente G. F., già inquadrato al 3° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al livello 6° del CCNL di settore o, in subordine nel 5° livello o, in estremo subordine nel livello 4° dal 2018, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato. Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite. Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, la causa si è conclusa con sentenza n.1991/2025, e il Giudice definitivamente pronunciando ha dichiarato:

1. In parziale accoglimento del ricorso, si è rilevato il diritto del ricorrente a seguito delle prove testimoniali all'inquadramento nel 5° livello del CCLN di riferimento a far data dal 27/09/18 presso l'AMAP, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo 27/09/18 - 28/02/22 in €. 15.312,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 01/02/2025 al saldo, nonché condanna della Società resistente alla relativa regolarizzazione contributiva; Condanna l'AMAP alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 3.200,00 per onorario, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre accessori di legge per un totale €4.928,18;

2. Condanna l'AMAP alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell'INPS in € 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge;
3. Pone definitivamente a carico di AMAP le spese di consulenza, liquidate in corso di causa.

Ciò posto l'Amministratore Unico, dopo aver esaminato le prove testimoniali, ha ritenuto opportuno proporre appello avverso la predetta statuizione.

Di seguito a ciò, poiché la sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 1991/2025 è esecutiva ope legis e determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione. La predetta Unità, con e-mail del 14/05/2025, ha comunicato che il costo derivante dall'esecuzione della sentenza è pari ad €. 19.547,53, somma già erogata al ricorrente.

Pertanto, successivamente è stato dato incarico all'avv.to Catania (legale esterno per AMAP) di procedere alla preparazione del ricorso in appello avverso la sentenza n. 1991/25 del 29/04/2025, e del relativo deposito presso la Corte di Appello di Palermo.

Nelle more ed in vista della riorganizzazione del personale, dopo che l'Azienda ha riesaminato la posizione del sig. F. G. , si è ritenuto opportuno rinunciare agli atti del giudizio in appello proposto ex art. 306 c.p.c. ed attribuire al ricorrente il 5° livello così come deciso nella sentenza di primo grado.

A questo punto sono stati richiesti all'Unità ABP del Servizio AFGE i costi aggiuntivi aziendali, la predetta Unità con mail dell'11/08/2026 ha così precisato:

Costo differenze retributive Sig. F. G. da 3° liv. a 5° liv. dal 01.03.2022 al 31.12.2025:

Sorte AP	€ 14.880,89
Oneri	€ 4.125,00
TFR	€ 1.102,29
Totale	€ 20.108,18

Costo differenze retributive dal 01.01.2026 al 31.07.2026

Sorte AC	€	2.375,03
Oneri	€	658,00
TFR	€	175,93
Totale	€	3.208,96
Per un totale di €		23.317,14

Si propone pertanto, di prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 1991/2025, nonché di autorizzare il pagamento delle differenze retributive come sopra determinate per un totale di €. 23.317,14, e il pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS per € 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
F.to Adv. Angela Siciliano

La spesa di € 20.108,18, grava sul fondo rischi accantonato al 31/12/2025;

La spesa di €. 3.208,96 grava sul conto economico del personale anno 2026;

La spesa € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA in favore dell'INPS graveranno sul fondo rischi al 31/12/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Stefania Orlando

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 29.09.2026 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo di Palermo Sez. Lavoro n. 1991/25 resa nel giudizio R.G. n° 1901/22 promosso dal dipendente F. G. e, per l'effetto inquadrare il predetto nel livello 5° del CCNL;
- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente F. G. delle differenze retributive, come sopra specificato, per un costo totale di €. 23.317,14;
- Autorizzare la spesa di € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA in favore dell'INPS.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

29.09.2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino